



STATUTO ASSOCIAZIONE RANDI

1) E' costituita, con sede a Livorno, sotto la forma dell'Associazione una organizzazione di volontariato denominata "Randi", a norma della legge 11 agosto 1991 n.266.

2) Essa non ha scopo di lucro, ne fini politici. Si basa sulla democraticità della struttura e le cariche associative sono elettive e gratuite.

L'associazione è aperta al contributo e alla collaborazione di ogni convinzione ideologica o confessione, che però ne condividano lo stile, gli scopi ed i principi.

Scopo dell'associazione è favorire una cultura dell'accoglienza e della solidarietà.

L'associazione promuove:

- iniziative culturali e sociali che favoriscano la lotta alle discriminazioni e alla rimozione di pregiudizi, l'incontro e la conoscenza reciproca, lo scambio culturale e sociale.
- azioni di supporto e sostegno per le persone migranti e/o straniere in difficoltà.

L'associazione in particolare intende

- promuovere azioni volte al contrasto, alla rimozione e prevenzione di ogni forma di violenza di genere, quale la violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica, compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la

coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, le mutilazioni genitali femminili e la prostituzione forzata.

- intervenire nel supporto, sostegno, tutela delle persone anche minori, che sono sottoposte a situazioni di violenza e/o di tratta, quest' ultima intesa come lo spostamento di una persona da un luogo all'altro per mezzo dell'uso della forza o di altre forme di coercizione al fine dello sfruttamento, e in particolare nel sostegno delle donne vittime di tratta finalizzata alla prostituzione coatta.
- promuovere azioni volte al contrasto, alla rimozione e prevenzione di ogni forma di discriminazione di genere, volte alla diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo e alla valorizzazione della condizione femminile, con una particolare attenzione alle donne migranti e/o straniere.
- aiutare sul piano economico, sociale, e relazionale le persone migranti e/o straniere in difficoltà, in particolare supportandole nella fase di inserimento e di integrazione nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.
- Collaborare con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per informare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi e le problematiche relative all'immigrazione e alla violenza di genere e per costruire una società multietnica e pacifica.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo prevalente e determinante di volontari, e di persone adeguatamente formate sui temi della violenza di genere.

L'associazione svolge in particolare le seguenti attività:



- gestisce una casa di accoglienza per donne e minori vittime di tratta e/o di violenza che necessitano di un luogo di fuga o rifugio e/o protezione.

- fornisce servizi di ascolto e sostegno alle donne in difficoltà, e in particolare alle donne sottoposte a situazioni di violenza offrendo consulenza legale, affiancamento nella fruizione dei servizi pubblici e privati, sostegno psicologico.

- promuove azioni di sensibilizzazione e di formazione sui temi legati alla violenza di genere, alla tratta di esseri umani, alle pari opportunità.

- propone attività informative, di orientamento e di accompagnamento, in merito ai servizi pubblici disponibili, alla ricerca del lavoro, ai servizi sanitari ecc., rivolte alle persone migranti e/o straniere.

3) L'attività sociale viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al volontario possono essere solo rimborsate, dalla Associazione, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

4) Sono organi dell'Associazione:

a) L'assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo, nel cui ambito vengono nominati il Presidente ed il Vice

Presidente:

5) Per essere ammesso come Socio il richiedente dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda in carta semplice controfirmata da almeno due Soci che non abbiano perso tale qualifica. L'ammissione è subordinata al compimento di un periodo, di durata non inferiore a mesi sei, al fine di constatare se l'aspirante Socio è in grado di condividere gli scopi il modo di operare dell'Associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e versa la quota associativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, la non ammissione è lasciata all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo..

I Soci hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione.

La qualifica di Socio si perde:

- Per dimissioni volontarie, che, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo avranno efficacia immediata nei confronti dell'Associazione;
- Per mancato pagamento della quota associativa;
- Per indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, dovuta a comportamento in palese contrasto con l'attività sociale e i principi del presente Statuto;
- Per morte;

L'attività svolta dal Socio è gratuita.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



6) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

Viene convocata dal Consiglio Direttivo anche per via telefonica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione che viene presieduta dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e delibera:

- Sulla nomina e revoca del Consiglio Direttivo o di alcuni suoi membri;
- Sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e alla attività svolta;
- Sulla modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- Sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci stessi, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle assemblee non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale.

6) Il Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, i quali durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La prima volta il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo, successivamente dall'Assemblea.

Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo ove ha sede l'Associazione, elegge tra i suoi membri il Presidente il quale ha firma e rappresentanza anche in giudizio dell'Associazione e il Vice Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente, e in sua assenza ed impedimento al Vice Presidente.



Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto alla chiusura dell'esercizio sociale che coincide con il 31 dicembre di ogni anno, e può provvedere a redigere un Regolamento interno all'Associazione in cui siano previste le modalità di attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con tre giorni di preavviso senza obblighi di forma, anche telefonicamente o via fax.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Anche prima della scadenza del proprio mandato il Consiglio Direttivo o alcuni dei suoi membri possono dare le dimissioni per giusta causa.

7) Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari invitando persone o enti che abbiano svolto, oppure svolgano un ruolo significativo rispetto all'attività oggetto dello Statuto sociale.

I Soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote, possono intervenire all'Assemblea e prendere la parola, ma non hanno diritto di voto

8) Qualora i Soci lo ritengano opportuno, potranno nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non Soci.

9) L'Associazione, quale organizzazione di volontariato, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) Contributo degli aderenti;

b) Contributo di privati;



- c) Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; il tutto nei limiti di quanto disposto dall'art.5 della legge 11 agosto 1991 n.266.

F.to Fierli Alessandra

- " Francesco Fiordaliso
- " Ajola Maria Grazia
- " Di Cecca Maria Rosa
- " Barbato Gabriella
- " Pappalardo Teresa
- " Rita Spagnoli

